

**STATUTO DELLA FONDAZIONE NO WOMAN NO LIFE**

Art. 1

Sotto la denominazione "Fondazione No Woman No Life (N.W.N.L.)" viene costituita una fondazione retta dal presente statuto e dagli art. 80 e ss. CC.

Sede della fondazione è Muzzano.

Art. 2

La fondazione ha per scopo:

- la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti nei quali viene valorizzato il ruolo della donna, quale elemento determinante di sviluppo socio economico e fattore importante nella problematica della migrazione.

In particolare il sostegno, mediante aiuti finanziari, aiuti alla formazione ed aiuti tecnico commerciali, di progetti già attuati da donne che dimostrano iniziativa e capacità organizzativa.

La promozione dello scopo della fondazione potrà inoltre attuarsi anche mediante distribuzione di premi e riconoscimenti, ed ogni opportuna e lecita attività di sensibilizzazione alla problematica, inclusa la costituzione di partenariati interdisciplinari e interculturali che permettano il passaggio di esperienze tra centri di ricerca svizzeri ed istituzioni di paesi coinvolti nel progetto.

- la raccolta dei fondi necessari al raggiungimento dello scopo, incluso l'eventuale acquisto di beni mobili o immobili.

La fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

Il patrimonio iniziale della fondazione ammonta a CHF 30'000.00 (trentamila), messi a disposizione dai fondatori, i quali si impegnano a versare annualmente tale somma.

## **Inserto A rogito no. 273 - pagina 2**

Il patrimonio della fondazione sarà inoltre alimentato dai ricavi degli interessi del capitale della fondazione, dal reddito dei beni della stessa, e dalle elargizioni da altre fonti, come donazioni, sussidi e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private o mediante qualsiasi altro lecito modo.

Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad utilizzare il ricavo e la sostanza della fondazione a seconda delle necessità che si impongono nell'esecuzione e nell'adempimento dello scopo della fondazione.

### Art. 4

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione;
- b) l'organo di revisione.

### Art. 5

L'amministrazione e la direzione della fondazione compete al Consiglio di fondazione, composto da due a cinque persone fisiche o giuridiche, in linea di massima attive a titolo onorifico. Il Consiglio di fondazione decide in merito alla concessione di indennità di presenza o indennizzi a membri o persone cui sono state affidate mansioni particolari.

Il primo Consiglio di fondazione è composto dai membri seguenti:

- Saskia Calmes, Muzzano, fondatrice e presidente;
- Marco Calmes, fondatore e membro.

### Art. 6

Il Consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo. Per questa carica possono essere prese in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della fondazione.

I membri del Consiglio di fondazione, ad eccezione dei fondatori, che ne fanno parte di diritto, restano in carica per un anno, rinnovabile anche tacitamente e sono sempre rieleggibili.

### **Inserto A rogito no. 273 - pagina 3**

Il Consiglio di fondazione è nominato per ogni durata dai membri per cooptazione. Se durante la durata della carica alcuni membri del Consiglio si ritirano, è necessario nominarne altri per sostituirli per il periodo restante.

L'esclusione di membri dal Consiglio è sempre possibile per motivi fondati, in particolare quando il membro in questione ha leso i propri impegni nei confronti della fondazione o non è più in grado di esercitare nel modo dovuto la sua carica.

Il Consiglio decide con una maggioranza di 2/3 in merito all'esclusione.

#### Art. 7

Il Consiglio di fondazione può validamente deliberare a maggioranza, se presenti almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il presidente o il suo sostituto. Nel caso in cui il Consiglio di fondazione fosse costituito da soli due membri le decisioni dovranno essere prese all'unanimità.

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le delibere e le nomine possono essere prese e decise anche per iscritto, se nessun membro vi si oppone.

#### Art. 8

La fondazione s'impegna verso i terzi con la firma congiunta del presidente con un membro del Consiglio di fondazione.

#### Art. 9

L'amministrazione della fondazione può avvenire conformemente ad un regolamento, che ne contiene le modalità, emanato dal Consiglio di fondazione e sottoposto per approvazione all'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione redige alla fine di ogni esercizio annuale un rapporto della sua attività, allestisce i conti e li presenta all'autorità di vigilanza.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2006.

Art. 10

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di fondazione, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente.

La relativa deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta, presenti tutti i membri del Consiglio di fondazione.

Art. 11

Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione esterno ed indipendente che ha il compito di esaminare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporre al Consiglio stesso un rapporto dettagliato sul risultato accompagnato da una domanda di approvazione. Inoltre l'organo di revisione deve controllare che le disposizioni degli statuti (atto di fondazione e regolamento o regolamenti della fondazione) e gli scopi della fondazione siano rispettati.

L'organo di revisione deve comunicare al Consiglio di fondazione le mancanze di cui si è accorto nell'espletare il suo incarico. Se tali mancanze non sono eliminate in tempo utile, l'organo di revisione deve informarne, se necessario, l'autorità di vigilanza.

Art. 12

L'organo di revisione resta in carica per un periodo di un anno ed è sempre rieleggibile.

Art. 13

La fondazione può essere soppressa dopo decisione unanime del Consiglio di fondazione solo in base ai motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e solo con il consenso dell'autorità di vigilanza.

In caso di soppressione, il Consiglio di fondazione trasmette il patrimonio restante a organizzazioni e/o a fondazioni di interesse collettivo con scopi analoghi in Svizzera o eventualmente all'estero. Un rimborso del patrimonio della fondazione ai fondatori o ai loro successori legali è escluso.

**Inserto A rogito no. 273 – pagina 5**

Art. 14

La fondazione è sottoposta all'Autorità di vigilanza.

Art. 15

La presente fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino.

Lugano, 30 giugno 2005